

STATUTO

Articolo 1 (Costituzione della lega)

E' costituita conformemente alla Costituzione ed al D.L.vo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. la Lega per l'abolizione della caccia (L.A.C.) O.D.V. E.T.S., con sede a Milano, Cod. Fiscale 80177010156 (la Sede Legale sarà trasferita in via Ernesto Murulo n° 11 - 00145 Roma, a far data dal 01/07/2023).

Articolo 2 (Finalità statuarie)

1. La Lega persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, più precisamente, ha lo scopo di promuovere l'abolizione della caccia, la difesa della fauna, il riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali e la conservazione ed il ripristino dell'ambiente.
2. A tale scopo la Lega attua o favorisce tutte le iniziative giuridiche, politiche, culturali, educative, informative ed editoriali idonee.

Articolo 3 (Obiettivi ed attività della Lega)

1. La Lega svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D.Lvo n. 117/2017 e ss.mm. ii:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali ed alla prevenzione del randagismo, anche ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lvo n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;
 - riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o mal gestiti o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Le attività sono svolte dall'O.D.V. prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri soci in modo personale, spontaneo e gratuito.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
4. Al volontario possono essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo, come previsto dal D.lgs.vo del 3 luglio 2017 n. 117.
5. Ogni forma di rapporto economico con l'O.D.V. derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
6. La Lega non potrà svolgere attività al di fuori di quelle nei settori precedentemente indicati, ad eccezione di quelle ad esse funzionalmente o strumentalmente connesse.

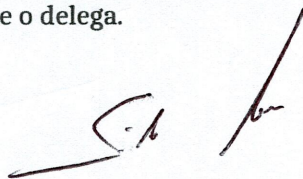
S. A. -

Articolo 4 (Soci)

1. Possono aderire alla Lega persone di qualsiasi nazionalità che si impegnino ad operare per il conseguimento degli scopi della Lega.
2. Non possono aderire alla Lega le persone la cui attività, anche indirettamente, possa essere causa di promozione o favore della caccia.
3. I soci hanno l'obbligo di pagare ogni anno il contributo associativo stabilito dal Consiglio direttivo, con le modalità e nei limiti di tempo stabiliti dal Consiglio stesso.
4. I soci hanno il diritto di ricevere tutte le informazioni concernenti le attività svolte della Lega di cui il presidente e il Consiglio direttivo siano in possesso.
5. Sono esclusi dal sodalizio i soci che siano in ritardo con il pagamento del contributo per oltre tre mesi o che abbiano adottato comportamenti incompatibili con le finalità e gli scopi della Lega.
6. Le prestazioni fornite a titolo di volontariato dai soci sono gratuite.

Articolo 5 (Ammissione dei soci e loro esclusione dal sodalizio)

1. L'ammissione di un nuovo socio avviene mediante il pagamento della quota sociale nei modi previsti dall'Associazione.
2. L'iscrizione acquista validità di un anno dalla data di ricezione del pagamento della quota sociale.
3. Il socio si deve impegnare a rispettare lo Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
4. Il socio non deve essere iscritto ad associazione di cacciatori e non deve praticare l'attività venatoria.
5. Il Consiglio Direttivo esamina eventuali rigetti di ammissione dei Soci, comunicando all'interessato le ragioni, il quale, entro i successivi trenta giorni può presentare ricorso al Presidente.
6. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota sociale.
7. La qualità di socio è intrasmissibile.
8. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e lesivi nei confronti degli altri soci e/o degli organi dell'Associazione o dell'Associazione stessa;
 - c) quando promuova iniziative per le quali l'Associazione abbia manifestato contrarietà, manifesti di non condividere i fini promossi dall'Associazione ed operi per finalità personalistiche od abbia svolto attività in modo di risultare di danno, sia pure di riflesso, all'immagine dell'Associazione;
 - d) per offese, oltraggio, minaccia di qualsiasi tipo nei confronti dei rappresentanti del Consiglio direttivo o nei confronti di altri soci;
 - e) per morosità consistente nel mancato pagamento della quota associativa annuale (con un margine massimo di giorni 90 dal giorno della scadenza).
9. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
10. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica che dovrà pervenire al Presidente entro e non oltre 30 giorni, pena la decadenza automatica di socio. Nelle more di eventuale espulsione, il socio può essere sospeso cautelativamente da tutte le attività svolte per l'associazione.
11. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.



12. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

13. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'articolo 15 del D.Lvo n. 117/2017, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, che ne consente l'esame non più tardi di 30 giorni dalla richiesta.

14. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Articolo 6

(Entrate)

1. La Lega finanzia le proprie iniziative e persegue i suoi scopi attraverso:

- contributi dei soci;
- contributi volontari dei privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- entrate derivanti da sentenze di processi penali e civili nei quali la Lega si è costituita parte civile inerenti violazioni in materia di ambiente, fauna selvatica e ittica che per i reati di maltrattamento di animali.

2. La Lega non ha fine di lucro.

3. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionalmente e strumentalmente connesse.

Articolo 7

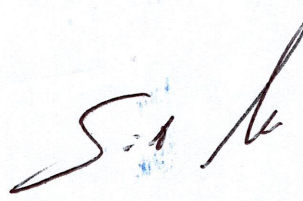
(Organi sociali)

1. La Lega ha struttura democratica.

2. Sono organi della Lega:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo, eletto dall'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il segretario;
- il vicesegretario;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti;
- i Delegati responsabili delle Sezioni locali;

3. Le cariche istituzionali della Lega sono gratuite.



Articolo 8
(Assemblea dei soci)

1. L'assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o 1/10 (un decimo) dei soci lo richiedano mediante affissione nella sede sociale ed avviso mediante pubblicazione sul sito www.abolizionecaccia.it con almeno 15 giorni di anticipo, salvo urgenze.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente.
3. L'avviso contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
4. In seconda convocazione l'assemblea deve svolgersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.
5. I soci, in regola con il pagamento della quota di iscrizione ed iscritti da almeno 3 mesi all'associazione, hanno diritto di voto su tutti gli argomenti.
6. Ogni socio può essere portatore di una singola delega, che riporti l'ordine del giorno oggetto di discussione sulla delega stessa.
7. La delega deve essere firmata in originale e accompagnata da copia del documento di identità del delegante.
8. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, anche per delega.
9. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti, anche con delega.
10. Al fine del conseguimento dell'equilibrio di genere negli organi direttivi dell'associazione è sempre riservato ad ogni genere almeno un terzo dei posti disponibili.
11. L'Assemblea:
 - a) approva il bilancio consuntivo e la eventuale relazione di missione;
 - b) discute ed approva eventuali programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
 - f) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Assemblea stessa;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio direttivo e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - h) nomina un organo di controllo monocratico al superamento dei parametri fissati dall'art. 30 del D.L.vo n. 117/2017;
 - i) nomina un revisore o un collegio di revisori legali dei conti al superamento dei parametri fissati dall'art. 31 del D.L.vo n. 117/2017.
12. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.
13. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
14. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale, redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
15. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
16. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

S. A.

Articolo 9
(Il Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è così composto: da 5 a 9 membri eletti dall'assemblea, scelti tra i soci che sono iscritti alla Lac almeno da 6 anni consecutivi, e abbiano ricoperto all'interno dell'Associazione cariche e svolto funzioni/mansioni documentate.
2. Nel Consiglio direttivo, non possono essere eletti oltre tre consiglieri residenti/appartenenti alla stessa Regione quando i componenti sono 9; non più di due quando i componenti sono in numero da 6 a 8; non più di uno negli altri casi.
3. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
4. Il Consiglio direttivo ratifica la sostituzione dei propri membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo dalla graduatoria secondo l'ordine progressivo dei non eletti.
5. Il Consiglio direttivo delibera sui ricorsi degli interessati non ammessi alla qualifica di socio.
6. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o che un terzo dei suoi membri lo richieda e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza semplice dei presenti e se è presente almeno un terzo dei suoi membri, con il minimo comunque di tre.
7. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
8. Il Consiglio direttivo è convocato senza formalità dal Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo delibera sull'esclusione dei soci;
10. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
11. Il componente del Consiglio direttivo che per due volte consecutive non partecipa alle riunioni, senza inviare preventivamente al presidente una giustificazione scritta, decade dalla carica.
12. Il Consiglio direttivo in particolare delibera riguardo le spese e le attività per le quali è ammesso il rimborso delle spese sostenute dal socio, a fronte di autocertificazione e/o documentazione nei limiti di cui al comma 4 dell'art. 17 del D.L.vo n. 117/2017, riguardanti espressamente le attività connesse ai propri scopi sociali.
13. Il Consiglio direttivo può anche essere convocato nella forma della teleconferenza.
14. Il Consiglio direttivo delibera anche via mail su temi indicati dal presidente. Le deliberazioni devono essere inserite nel verbale della successiva riunione.
15. Non possono formare oggetto di deliberazioni via mail quelle relative all'esame dei ricorsi dei richiedenti la qualifica di socio, alle persone ed alle nomine, designazioni ed alla costituzione o la soppressione di sezioni locali ed alla approvazione di spese a carico della Lega.
16. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
17. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, salvo deliberazione del Consiglio direttivo.
18. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
19. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 16 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo Settore.

Articolo 10
(Il Presidente)

1. Il presidente è nominato dal Consiglio direttivo nel suo seno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e nomina direttamente gli avvocati.

S. A. [firma]

3. Il presidente è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi quelli di riscossione.
4. Il Presidente può delegare, anche in parte e con atto scritto, i propri poteri al vicepresidente, ad un consigliere del Consiglio direttivo ed al Tesoriere.
5. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo nel suo seno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
6. In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente tutte le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 11
(Altri organi)

1. Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi membri un segretario.
2. Il segretario dà esecuzione alle delibere dell'assemblea generale dei soci e del Consiglio direttivo.
3. Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo nel suo seno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli è responsabile della gestione economica dell'associazione.
4. Il Tesoriere, il Vice presidente, il Segretario ed il Presidente decadono con il Consiglio direttivo.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un Direttore nazionale della Vigilanza per la organizzazione e la gestione delle guardie volontarie, il quale provvederà alla loro gestione nonché ai rilasci/rinnovi dei rispettivi Decreti di nomina. Il Direttore nazionale della Vigilanza dura in carica cinque anni ed è rieleggibile e decade con il Consiglio direttivo.

Articolo 12
(Sezioni locali della lega)

1. Su iniziativa di alcuni soci/aderenti potranno costituirsi con il consenso del Consiglio direttivo sezioni della Lega in località, province e Regioni rappresentata da un Responsabile delegato.
2. Il Consiglio direttivo nazionale nomina un Responsabile delegato di sezione.
3. La carica del Responsabile delegato cessa solo per dimissioni del Delegato o per deliberata del Consiglio direttivo nazionale.
4. I Responsabili delegati, per questioni di rilevanza territoriale, possono rappresentare l'associazione anche di fronte a terzi e in giudizio con il potere di transare controversie anche mediante mediazioni o negoziazioni assistite e riscuotere somme, nominando a tal uopo avvocati e procuratori alle liti. I Responsabili delegati dovranno, prima di intraprendere qualsiasi azione Legale, avvisare il Presidente inviandogli copia degli atti del procedimento.
5. La sezione locale della Lega dispone di un budget annuale per l'espletamento delle attività, stabilito dal Consiglio direttivo nazionale.
6. Alle sezioni è messo a disposizione il 50% delle entrate derivanti dal pagamento dei contributi dei soci residenti nel rispettivo territorio di competenza.
7. Quando in una regione sia costituita una sezione regionale ed una o più sezioni provinciali le quote dei contributi sono assegnate alle sezioni provinciali, per i soci residenti nella relativa provincia.
8. I Responsabili delegati di Sezioni locali non possono acquistare, ne prendere o dare in affitto beni immobili e/o veicoli a motore di qualsiasi genere senza il consenso del Consiglio Direttivo nazionale LAC.
9. Le sezioni dovranno registrare gli introiti e le spese in apposito rendiconto che deve essere inviato al presidente entro il mese di Febbraio dell'anno successivo.
10. Il Responsabile delegato della sezione locale regola i contenuti ed ogni altro aspetto del rendiconto della sezione locale.
11. I Responsabili delegati sono responsabili nei confronti della Lega.

S. A. A.

13. Il Consiglio direttivo Nazionale delibera sulla soppressione dei Responsabili delegati delle Sezioni locali.

Articolo 13
(Il bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è annuale.
3. Dal bilancio devono risultare i beni della lega, i contributi ed i lasciti ricevuti, le spese sostenute.
4. La proposta di bilancio è sottoposta dal Presidente al Consiglio direttivo entro il 31 maggio dell'anno successivo al bilancio da approvare.
5. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
6. Il bilancio approvato è pubblicato nel sito www.abolizionecaccia.it
7. Il bilancio è consultabile dai soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Articolo 14
(Modifiche statutarie)

1. Il presente statuto potrà essere modificato dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli aderenti stessi.
2. Nel caso della mancanza della maggioranza richiesta dal comma precedente l'assemblea può essere nuovamente convocata, anche con inserimento nell'invito per la prima convocazione, in seconda convocazione con lo stesso oggetto e deliberare con la metà più uno dei soci presenti.
3. E' sempre richiesta la maggioranza dei tre quarti degli aderenti, fisicamente presenti sia in prima che in seconda convocazione, per la modifica degli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 di questo statuto.

Articolo 15
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

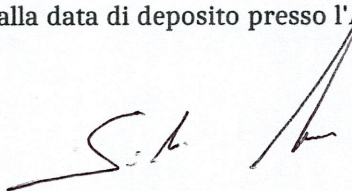
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16
(Norme applicabili)

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale applicabili.

.....
Il presente Statuto è stato redatto in data 19/06/2023, ed valido dalla data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate, resta in vigore fino a tale data il precedente Statuto.



1.3. Il Consiglio direttivo Nazionale delibera sulle proposte dei Responsabili delegati delle Sezioni

Articolo 13
(Il bilancio)

1. Il bilancio sociale inizia con il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è annuale.
3. Il bilancio deve essere redatto e approvato entro il 31 maggio dell'anno successivo.
4. La proposta di bilancio è sottoposta al Consiglio direttivo entro il 31 maggio dell'anno successivo.
5. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il bilancio approvato è pubblicato nel sito www.abolizionedellacaccia.it.
7. Il bilancio è consultabile dai soci in regola con il pagamento della quota sociale.

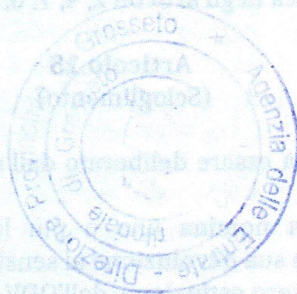
Articolo 14
(Modifiche statutarie)

1. Il presente statuto potrà essere modificato dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi degli aderenti.
2. Nel caso della mancanza della maggioranza richiesta l'assemblea può essere nuovamente convocata, anche con l'astensione di un terzo dei soci, in seconda convocazione con lo stesso oggetto e deliberare con la maggioranza semplice.
3. E' sempre richiesta la maggioranza dei due terzi degli aderenti in prima e in seconda convocazione, per la modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dello statuto.

AGENZIA DLT LE ENTRATE
UFFICIO DI CROSSETO

20/3/2023 11:52

Roberto INIZI



Articolo 15
(Norme applicabili)

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile del D.Lgs. 112/2017 e relative decreti attuativi della normativa nazionale e regionale applicabili.

Il presente statuto è stato redatto in data 19/06/2023, ed valido dalla data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate, restando in vigore fino a tale data il precedente statuto.